



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 10 Giugno 2023

Prot. 83/23

Al Ministro dell'Interno

Prefetto Matteo PIANTEDOSI

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

On. Alfredo MANTOVANO

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Guido PARISI

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Oggetto: **Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e organizzazione di volontariato denominata Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - continuano le problematiche sul territorio.**

**Proposta di Legge regionale Toscana denominata "Disposizioni in materia di soccorso alpino e Speleologico" e sconfinamento nella gestione del Soccorso Pubblico".**

**Richiesta URGENTE di intervento.**

Per l'ennesima volta, questa O.S. CONAPO è costretta a chiedere un Vostro urgente e risolutivo intervento riguardo l'Organizzazione di Volontariato denominata "Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico" (C.N.S.A.S.).

Basti solo pensare alle situazioni che continuamente si registrano sul territorio, laddove, durante o a seguito di interventi di soccorso, sono nati contrasti fra i volontari del Soccorso Alpino e il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), con il grave rischio di incidere negativamente anche sull'esito delle operazioni di soccorso.

L'ultimo esempio di una circostanza simile risale allo scorso 2 giugno 2023 nella provincia di Vicenza, in tale occasione, il Soccorso Alpino del Veneto ha attaccato direttamente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i suoi uomini e il fatto è stato ripreso pubblicamente dai media ([Il recupero sul Vaio Scuro diventa un 'caso': "Messi a rischio i soccorritori" - L'Eco Vicentino - allegato 1](#)), come segnalatoci dalla sezione provinciale CONAPO di Vicenza ([allegato 2](#)) a riscontro della quale il Comandante prov.le, Ing. Andrea Gattuso, ha comunicato di aver dato informativa direttamente al Prefetto, dott. Salvatore Caccamo ([allegato 3](#)).

**Un assurdo modus operandi che sicuramente nulla giova al soccorso ai cittadini.**

A complicare ulteriormente la situazione si registrano crescenti iniziative di alcuni Legislatori regionali che sconfinano in ambiti della legislazione nazionale.

**Nuovamente** si segnala che anche presso il Consiglio Regionale della Toscana è stata, ad aprile u.s., presentata una **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE** che, nell'intenzione dei Consiglieri

attivatori dell'iniziativa, dovrebbe fornire disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico, ma sconfinando nell'attività (a legislazione nazionale) di **Soccorso Pubblico** ([allegato 4](#)).

Come è noto, le regioni non posseggono competenze in materia di **Soccorso Pubblico**, poiché tale materia è riservata al Ministero dell'Interno, che la esercita operativamente attraverso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Si tratta dunque di un ambito giuridico del quale l'attività del soccorso alpino e speleologico rappresenta una mera *species* per i compiti derivanti dalla legislazione nazionale, che non possono però essere ampliati mediante legislazione regionale.

Nella proposta legislativa della Toscana, attualmente all'esame delle Commissioni ([allegato 5](#)) sono contenute previsioni per il sostegno al SAST (Soccorso Alpino e Speleologico Toscano), sulle quali la Regione ha, senza alcun dubbio, la libertà di adoperarsi come meglio crede, ma rimanendo esclusivamente nell'ambito delle proprie competenze. Detta proposta di legge invece, agli artt. 2 e 3, **invade platealmente le competenze esclusive dello Stato in materia di Soccorso Pubblico**, prevedendo che la Regione Toscana si avvalga dell'associazione di volontariato SAST per lo svolgimento delle stesse.

**Qualora approvata dunque, la Regione Toscana si attiverebbe quindi per l'attuazione di compiti che sfuggono del tutto alle proprie competenze regionali.**

Negli atti inerenti la proposta di legge regionale presentata in Toscana, nella scheda "AIUTI DI STATO" alla 1° sezione relativa ai **"criteri per verificare l'eventuale presenza di un aiuto di Stato"** si arriva addirittura a ritenere l'atto idoneo in tal senso!

**Non ci si accontenta dell'arruolamento unilaterale ed illegittimo di competenze statali alla Regione, si tenta pure di farlo, almeno in parte, con i soldi dello stesso Stato e questo ci pare una ulteriore assurdità!**

È sicuramente cosa nota alle SS.LL. che la questione di cui si discute, è parte di un contenzioso in atto da molti anni fra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'Organizzazione di volontariato Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, questione che trova origine nella "pretesa" dell'associazione C.N.S.A.S. di essere detentrica di poteri non delegabili che le norme vigenti attribuiscono in via esclusiva allo Stato.

Impossibile non accorgersi del tentativo della predetta Organizzazione di volontariato di acquisire un sempre maggiore spazio nell'attività di Soccorso Pubblico.

Come non considerare i puntuali e ripetuti tentativi posti in atto dal C.N.S.A.S. di assumere l'esclusività o il coordinamento di spazi sempre più ampi dell'attività di Soccorso Pubblico attraverso la via legislativa, regionale e nazionale (più volte evidenziati ed ostacolati da questa O.S. CONAPO), come ad esempio la Legge regionale n. 24 del 2017 della Regione Friuli Venezia Giulia, che espressamente prevede, all'art. 1 comma 2, che la Regione, per gli interventi di soccorso sanitario **e non sanitario** in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio, si avvalga stabilmente del CNSAS FVG Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Per quanto concerne il livello regionale, si tratta di proposte analoghe a quella qui in discussione, alcune delle quali divenute da tempo leggi effettive in aperto contrasto con la normativa nazionale, anche di rango costituzionale. A questo si aggiunge la **stipula di convenzioni e protocolli di intesa volti a promuovere la collaborazione operativa con diverse Amministrazioni dello Stato a carattere sia civile che militare**, nonché addirittura con Enti come quello del Parco del Vesuvio e della Riserva naturale dello Zingaro, tutte criticità già segnalate alle SS.LL. anche di recente (si veda nota CONAPO nazionale prot. 8/2023 - [allegato 6](#)).

Su questo punto si deve purtroppo rilevare che, andando oltre quanto potrebbe essere previsto nei citati atti collaborativi, alcune di queste Amministrazioni svolgono attività di Soccorso Pubblico congiuntamente all'Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S., omettendo il rispetto dei livelli di competenza previsti dalle norme vigenti in materia e **costituendo, nei fatti, un sistema di Soccorso Pubblico parallelo a quello ufficiale** (vedasi protocolli di intesa fra il C.N.S.A.S. e: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare).

In aggiunta, **risulta doveroso evidenziare la costante opera di disinformazione**, nella quale viene sostenuta un'interpretazione della normativa vigente in materia di Soccorso Pubblico del tutto estranea alla verità giuridica.

Nelle Leggi regionali si sta assistendo infatti ad un vero e proprio tentativo di **“aggirare la normativa nazionale”**. Ci si riferisce all'invenzione di una nuova codifica delle condizioni delle persone coinvolte in un evento incidentale, denominata **“a rischio di evoluzione sanitaria”**.

Il percorso “logico-giuridico” seguito sembrerebbe con ogni probabilità il seguente: la Regione assegna al C.N.S.A.S. l'esclusività di proprio partner nel soccorso sanitario; ne consegue che se una persona si trova in una condizione ipotizzata quale **“a rischio di evoluzione sanitaria”**, allora l'intervento di soccorso è di competenza regionale e viene quindi affidato al C.N.S.A.S.

Non è necessario essere esperti conoscitori della materia per comprendere che chiunque si trovi a dover richiedere soccorso, anche se illeso al momento della richiesta, può essere definito **“a rischio di evoluzione sanitaria”**, anche se dovesse essere solo stanco e disorientato. Ma se si segue questo criterio (peraltro inesistente ed unico al mondo) allora chiunque sarebbe sempre da considerarsi **“a rischio di evoluzione sanitaria”** e l'intero sistema di soccorso italiano (ma anche europeo e internazionale) dovrebbe modificarsi radicalmente!

La verità è che il **Soccorso Sanitario riguarda la necessità “conclamata” di compiere atti medici e infermieristici nonché atti di primo soccorso sanitario** (e per questi ultimi anche i Vigili del Fuoco sono tutti addestrati) ma non riguarda la fase tecnica di soccorso che precede e si accompagna a quella sanitaria. Peraltro, **in ogni tipologia incidentale prima che possano intervenire i sanitari sussiste la necessità di mettere in sicurezza tecnica lo scenario incidentale; e questo è un compito esclusivo dei Vigili del Fuoco.**

Si tratterebbe dunque di maldestri tentativi di superare i vincoli imposti dalla Legislazione nazionale, posti in essere da un'organizzazione di volontariato che in vari contesti ha incontrato la volontà regionale di appropriarsi di fatto di importanti compiti di esclusiva competenza dello Stato e che lo sarà anche in Toscana se le SS.LL. continueranno a non dare la dovuta attenzione al fenomeno.

Non deve sfuggire infatti come, da un lato, il C.N.S.A.S. rivendichi un ruolo nelle attività di competenza statale mentre, dall'altro lato, faccia la guerra allo Stato, anche attraverso azioni legali, se le Amministrazioni Statali non si piegano al suo volere!

Da ultimo, come non considerare la problematica relativa all'**ampio uso degli elicotteri sanitari delle imprese private con le quali le Regioni stipulano contratti per lo svolgimento di operazioni di soccorso chiaramente non sanitarie**, come i soccorsi a persone illese e la ricerca dei dispersi.

Si tratta di un **uso improprio di risorse sanitarie, pagate dai cittadini con i soldi destinati alla sanità e quindi sottratti ai servizi sanitari, nonostante lo Stato garantisca già tale servizio di soccorso** attraverso i reparti volo di tutti i suoi Corpi dello Stato.

Una voce di bilancio considerevole alla luce anche dalle notizie che giungono proprio di recente dal Veneto e che non necessitano sicuramente di ulteriori commenti (leggasi **[“Soccorsi in montagna, in tanti non pagano: “Un buco da 400 mila euro”. In Veneto pronto l'incarico per una società di riscossione, Zanoni: “Serve urgentemente una soluzione” - il Dolomiti” - allegato 7](#)**).

In conclusione, questa **O.S. CONAPO chiede alle SS.LL. un'azione urgente e risolutiva della problematica, che riporti le competenze ai legittimi assegnatari ed eviti pericolosi contenziosi e spreco di risorse pubbliche.**

#### **IN PARTICOLARE, SI CHIEDE:**

- 1) di procedere a regolare i corretti rapporti fra il C.N.VV.F. e l'Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. secondo quanto previsto dalla normativa vigente, impedendo che vengano diffuse interpretazioni capziose ed errate delle norme;**

- 2) di fornire idonei strumenti a tutte le Prefetture di Italia in maniera che vigilino e prevenzano il ripetersi delle diffuse criticità operative e di immagine della macchina dei soccorsi (come quella di Vicenza del 2 giugno u.s.) e sulle criticità legislative di cui sopra;
- 3) di impedire che la Proposta di Legge n. 185/2023 della Regione Toscana si concretizzi in una vera e propria Legge nella parte in cui legifera in materie e competenze riservate allo Stato;
- 4) di emanare una chiara Direttiva che riporti l'operato delle Regioni in materia di Soccorso Pubblico nell'ambito delle loro competenze;
- 5) di emanare precise Direttive a tutti i Corpi civili e militari dello Stato al fine di riportare il contributo all'attività di Soccorso Pubblico da questi eventualmente fornito, nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente;

Il CONAPO è fermamente convinto che sia possibile un futuro nel quale i rapporti fra l'Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. e lo Stato, con particolare riferimento al C.N.VV.F., possano divenire di grande e proficua collaborazione, ad esclusivo vantaggio di chi necessita di essere soccorso.

**Ciò però potrà avvenire solo se si sarà capaci di agire nell'esclusivo interesse pubblico e nel rispetto delle norme, rinunciando all'esercizio del potere.**

Il CONAPO, primo e più rappresentativo sindacato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rimane a disposizione per qualsivoglia ulteriore approfondimento e resta in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini  
*Marco Piergallini*



Allegati citati nel testo:

- 1) Articolo "[Il recupero sul Vaio Scuro diventa un 'caso': "Messi a rischio i soccorritori" - L'Eco Vicentino](#)";
- 2) Nota CONAPO prov.le Vicenza prot. 12/2023;
- 3) Risposta Comando VVF Vicenza prot 15539/2023;
- 4) Proposta di Legge regionale Toscana n. 185/2023;
- 5) Proposta di Legge regionale Toscana n. 185/2023 – Assegnazione alle Commissioni;
- 6) Nota CONAPO nazionale prot. n. 8/2023;
- 7) Articolo "[Soccorsi in montagna, in tanti non pagano: "Un buco da 400 mila euro". In Veneto pronto l'incarico per una società di riscossione, Zanoni: "Serve urgentemente una soluzione" - il Dolomiti](#)".

# Il recupero sul Vaio Scuro diventa un 'caso': "Messi a rischio i soccorritori"

Da **Redazione** - 6 Giugno 2023 (aggiornato il 6 Giugno 2023 22:02)

 **ASCOLTA L'AUDIO**

00:00

00:00



Sarà probabilmente un tavolo allargato in **Prefettura a Vicenza** a tentare di chiarire e superare quanto accaduto lo scorso 2 giugno sulla via **Ferrata Vaio Scuro**, in comune di **Recoaro Terme**, dove una coppia di alpinisti è rimasta bloccata da un violento temporale che ha investito la zona tra l'ora di pranzo e il primissimo pomeriggio. Al centro dei fatti, il tema del coordinamento dei soccorsi.

Un chiarimento richiesto per scritto – con una lettera che contiene puntualmente quanto accaduto, di cui la redazione di Eco Vicentino è entrata in possesso e dalla quale traspare tutto il disappunto per l'accaduto – è il **Soccorso Alpino e Speleologico Veneto** attraverso i suoi massimi rappresentanti. La lettera è indirizzata al Prefetto Salvatore Caccamo, al comandante provinciale dei Carabinieri e a quello dei Vigili del Fuoco ed è inviata per conoscenza anche al presidente della Regione, agli assessori regionale alla sanità e alla protezione civile e al direttore del Suem di Vicenza, oltre che ai vertici nazionali e regionali del Soccorso Alpino.

Nel citare i fatti, il presidente del Soccorso Alpino regionale e quello dell'XI° zona Prealpi Veneto, spiegano anzitutto che la chiamata ai soccorritori della sezione di Schio giunta dai **Vigili del Fuoco** e che comunicavano l'impossibilità di procedere a intervento tramite elicottero date le proibitive condizione meteorologiche: circostanza che avrebbe quindi indotto i soccorritori ad attivarsi nonostante il severo maltempo, scoprendo solo a pochi metri dal luogo del recupero che si era levato in volo comunque un mezzo dei Vigili del Fuoco, proveniente da Varese.

## I fatti

Sono passati pochi minuti dopo mezzogiorno – questa la ricostruzione ufficiale fornita dalla struttura regionale del Soccorso Alpino – quando la stazione Cnsas di Recoaro-Valdagno, competente per territorio, accertata la posizione degli escursionisti, invia quattro operatori a piedi

verso il sentiero di avvicinamento alla ferrata. Il tempo è tutt'altro che favorevole, la pioggia si alterna alla grandine e la visibilità è scarsa: solo dopo circa 50 minuti di cammino, ormai quasi a destinazione, uno squarcio di sereno. Ed è in quel momento che appare l'elicottero dei Vigili del Fuoco – solo successivamente si saprà proveniente da Varese -che sotto lo sguardo attonito dei soccorritori , cala il verricello e recupera i malcapitati , “scaricando su di essi – si legge nella missiva – sassi e altro materiale mosso dall’acqua scesa durante il temporale”.

Non secondario un altro aspetto evidenziato sempre dal Soccorso Alpino e riguardante il fatto che l'elicottero dei pompieri, volando in modalità Hems, **non ha a bordo personale sanitario e relativa attrezzatura** e quindi risulterebbe inefficace nel caso la situazione dei recuperandi fosse evoluta negativamente dal punto di vista sanitario.



L'intervento dei vigili del fuoco del 2 giugno sul Carega

Da qui la richiesta messa nero su bianco all'attenzione in primis del Prefetto di Vicenza e motivata citando, tra gli altri la Legge 74 del 2001 e la 126 del 2020: *"Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS"*.

Il nocciolo della questione, insomma, sarebbe che al Soccorso Alpino tocca per legge, “in forma primaria e non residuale” l'attività di soccorso in montagna, in grotta, in ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale “e in forma esclusiva”.

“Nella matura convinzione che leggi e protocolli esistono per garantire il miglior soccorso possibile – recita infine quanto firmato congiuntamente dal Presidente CNSAS **Rodolfo Selenati** e dal Delegato Zona Prealpi Venete **Alberto Barbirato** – nel rispetto netto delle prerogative di legge a cui tutti devono scrupolosamente attenersi, e che il miglior soccorso è sempre garantito quando

la collaborazione è massima, ovvero quando si mettono in gioco tempestivamente e senza indugio di sorta le forze più specializzate presenti ed operanti per legge dello Stato e per legge regionale, si chiede alla S.V. di provvedere a convocare urgentemente un incontro fra le parti al fine di chiarire l'accaduto e correggere eventuali errori nel sistema di allertamento e nella gestione dell'evento, auspicando sempre che l'interesse di tutti sia sempre prevalente rispetto a quello di logiche che non appartengono alla scrivente organizzazione di soccorso”.

 Facebook

 WhatsApp

 Messenger

 Skype

 Twitter

 Email

# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale VICENZA

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vicenza  
Via Farini, 36100 Vicenza  
Cell 3288355470  
Email: vicenza@conapo.it

Vicenza, 07/06/2023

Prot. n.11/23

Al Sig. **COMANDANTE PROVINCIALE  
VVF VICENZA**

Ing. Andrea Gattuso

[com.vicenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.vicenza@cert.vigilfuoco.it)

**Oggetto: Polemiche CNSAS**

Egregio Sig. Comandante,

Leggiamo su una testata di giornale digitale una polemica innescata da CNSAS in merito ad un intervento (2) di soccorso avvenuto il giorno 02/06 u.s. nel comune di Recoaro Terme.

Da quanto ci risulta le procedure sono state seguite correttamente. Siamo inoltre certi della professionalità del personale di S.O. che sicuramente ha organizzato il soccorso nei corretti termini.

In passato invece questa O.S. è dovuta intervenire scrivendo sia al comando che al prefetto poiché proprio il CNSAS interveniva in soccorsi non di sua competenza senza minimamente avvisare il 115.

A titolo di esempio si può riportare soccorso di persone in pista ciclabile sterrata in territorio di Costabissara e sui colli Berici. Interventi che si sarebbero potuti risolvere in pochi minuti, ma hanno visto i malcapitati dover attendere almeno un'ora l'organizzazione di squadre del CNSAS.

Allego nota di questa O.S. (prot 14\_20) e articolo di giornale relativo ad intervento CNSAS del mese di Maggio 2023. Intervento NON di loro competenza, ma eseguito senza allertare i VVF.

Siamo quindi a chiederle di prendere posizione in difesa del personale interessato e del CNVVF tutto.

In attesa di gentile riscontro, si porgono Distinti saluti.



Il Segretario Provinciale  
Sindacato Autonomo VV.F.  
C.S. Bevilacqua Moreno

*Bevilacqua Moreno*

ALLEGATO: <https://www.qdpnews.it/comuni/pieve-del-grappa/escursionista-in-pericolo-di-vita-sul-sentiero-149-del-grappa-attivata-la-macchina-dei-soccorsi/>



pericolo di vita sul sentiero 149 del Grappa: attivata la macchina dei soccorsi

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 maggio, il 118 è dovuto intervenire per recuperare un escursionista trevigiano che, pur illeso, verterebbe in una situazione pericolosa sul sentiero 149 del **Monte Grappa**.

Sarebbe stato l'escursionista stesso a chiamare il 113 e a dirsi illeso, ma le condizioni ambientali della zona in cui si trova, anche secondo il 118, potrebbero mettere a rischio la sua vita: **i soccorsi hanno risposto immediatamente formando una squadra con il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa e inviandola via terra.**

Visto il tempo necessario per raggiungere l'obiettivo, il 118 ha chiamato a supporto anche l'elisoccorso che è decollato dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso. I soccorritori stanno lavorando per individuare la persona e portarla al sicuro.

*(Foto: archivio Qdpnews.it).*

*#Qdpnews.it*



Sezione Provinciale VICENZA

Vicenza, 10/11/2020

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vicenza  
Via Farini, 36100 Vicenza  
Cell 3288355470  
Email: vicenza@conapo.it

Prot. n. 14/20

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE  
VVF di VICENZA

Arch. Costa

[com.vicenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.vicenza@cert.vigilfuoco.it)

e p.c. al SIG. PREFETTO DI VICENZA

Dott. Pietro Signoriello

[protocollo.prefvi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvi@pec.interno.it)

### Oggetto: Interventi soccorso persona

Egregio,

In questo ultimo fine settimana nel territorio vicentino, per ben tre volte, in occasione di infortuni a persone (soccorso a persona) il SUEM 118 locale ha preferito **NON allertare mai i Vigili del Fuoco.**

Ora, sempre nell'ottica di portare tempestivo ed efficace soccorso al cittadino, siamo ancora una volta a chiedere che venga fatta chiarezza con i responsabili in merito a questi eventi spiacevoli.

Di seguito i titoli e i link degli articoli di giornale:

**Cronaca** / Monte di Malo

## Bikers prende una buca e finisce a terra: trauma al volto per un 22enne

L'intervento del Soccorso alpino è scattato nella tarda mattinata di domenica. Il giovane è stato trasferito all'ospedale di Santorso



Redazione  
08 NOVEMBRE 2020 16:38



/// LONGARE

## Colta da malore, scalatrice perde i sensi nella palestra di roccia. Soccorso dai volontari

08 novembre 2020



# Malore in passeggiata, passante allerta i soccorsi: 50enne in ospedale

La donna è stata raggiunta da una jeep del Soccorso alpino sulla pista ciclopedonale, dove è sopraggiunta anche l'ambulanza. Sospetto trauma cranico

**VT** Redazione  
08 NOVEMBRE 2020 13:26



<https://www.vicenzatoday.it/cronaca/caduta-bici-soccorsi-monte-malo-oggi-9-novembre-2020.html>

<https://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/area-berica/colta-da-malore-scalatrice-perde-i-sensi-nella-palestra-di-roccia-soccorso-dai-volontari-1.8330167>

<https://www.vicenzatoday.it/cronaca/malore-passeggiata-soccorso-piovene-rocchette-oggi-9-novembre-2020.html>

In attesa di un Vostro celere riscontro, porgo distinti saluti.



*Il Segretario Provinciale  
Sindacato Autonomo VV.F.  
C.S. Bevilacqua Moreno*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - VICENZA

Via C. Farini, 16 – 36100 Vicenza – Tel. 0444/565022 – Fax 0444/563441 – e-mail: [comando.vicenza@vigilfuoco.it](mailto:comando.vicenza@vigilfuoco.it)  
pec prevenzione incendi: [com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it) - pec comando: [com.vicenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.vicenza@cert.vigilfuoco.it)

## SEGRETERIA

Alla O.S. CO.NA.PO.  
Segreteria Provinciale di Vicenza  
[vicenza@conapo.it](mailto:vicenza@conapo.it)

### OGGETTO: Polemiche CNSAS – Riscontro.

In riscontro alla nota prot. 11/23 di codesta O.S. pervenuta in data 08 giugno 2023, di pari oggetto, si comunica che, della annosa questione è stata data informativa al Prefetto di questa Provincia Dott. Salvatore Caccamo.

Cordiali saluti

IL COMANDANTE

Ing. Andrea GATTUSO

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Firenze, 3 aprile 2023

ADO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  
- 4 APR. 2023  
N. 4368 / 26


CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  
XI LEGISLATURA  
PDC N. 185

Al Presidente del Consiglio regionale


**Oggetto: Proposta di legge regionale**


*Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.*


D'iniziativa dei Consiglieri:


MARIO PUPPA 


MARCO NICCOLAI 


CRISTIANO BENCINI 


ANNA PARIS 


ILARIA BUGETTI 


DONATELLA SPADAR 


VINCENZO CECCARELLI 


ENRICO SOSTEGNI 

ANDEA PIERONI 

ELENA ROSIGNOLI 

FEDERICA FRATTONI 

LUCIA DE ROBERTIS 

GIACOMO BUGLIANI 

## **Proposta di legge**

### **Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico**

#### **Sommario**

#### **Preambolo**

**Art. 1 – Oggetto**

**Art. 2 – Attività del SAST**

**Art. 3 – Convenzione**

**Art. 4 – Utilizzo dei loghi**

**Art. 5 – Abrogazioni**

**Art. 6 – Norma finanziaria**

#### **Preambolo**

#### **Il Consiglio regionale**

**Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;**

**Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e q) dello Statuto;**

**Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico);**

**Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);**

**Considerato quanto segue:**

**1. Il Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST) svolge un ruolo centrale nell'ambito delle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e costituisce un punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna;**

**2. Alla luce di ciò, in coerenza con quanto disposto dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), si ritiene opportuno dettare una specifica disciplina regionale finalizzata a riconoscere l'importanza del soccorso alpino e speleologico toscano riconducendo, parimenti, ad un unico testo normativo le disposizioni attualmente vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto contenuto nella legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);**

3. In particolare, con la soprarichiamata disciplina: vengono individuate le attività per le quali la Regione Toscana si avvale del SAST, viene prevista una specifica convenzione attraverso la quale definire nel dettaglio tali attività e vengono introdotte specifiche previsioni per l'utilizzo dei loghi;

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto

1. La Regione Toscana, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) riconosce il ruolo del Soccorso alpino e speleologico toscano, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SAST, quale soggetto centrale nelle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna.

Art. 2

Attività del SAST

1. La Regione Toscana si avvale del SAST al fine di:

- a) svolgere interventi di soccorso agli infortunati, ai pericolanti, ai soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, di ricerca e di soccorso dei dispersi e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale;
- b) svolgere attività di prevenzione degli incidenti in montagna, anche attraverso l'organizzazione di iniziative di formazione e informazione rivolte alla cittadinanza toscana e in particolare ai frequentatori della montagna;
- c) concorrere, quale struttura nazionale operativa della protezione civile, al soccorso della popolazione in caso di eventi calamitosi.

Art. 3 – Convenzione

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 la Regione stipula con il SAST una apposita convenzione. Nella convenzione sono disciplinate, in particolare:

- a) le modalità operative ed il raccordo per quanto concerne lo svolgimento del servizio di soccorso e di elisoccorso;
- b) la messa a disposizione di materiali, attrezzature tecnologiche, sistemi di comunicazione e personale da parte del SAST;
- c) l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di periodiche esercitazioni delle squadre di soccorso;
- d) l'organizzazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti escursionistici, alpinistici e speleologici;
- e) le modalità di remunerazione delle attività svolte.

2. Per lo svolgimento delle attività disciplinate nella convenzione, la Regione eroga un contributo annuale in favore del SAST.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il SAST trasmette alla Regione la relazione degli interventi svolti e dei costi sostenuti nell'anno precedente, nonché il programma degli interventi operativi per l'anno in corso, corredato dal piano finanziario delle spese previste. La Regione, verificata la documentazione trasmessa, eroga il contributo di cui al comma 2.

#### Art. 4

##### Utilizzo dei loghi

1. Il logo SAST viene apposto sugli elicotteri sanitari utilizzati nel servizio di soccorso.

2. Il SAST appone sui propri automezzi e sull'abbigliamento utilizzato dal proprio personale il logo del soccorso sanitario regionale.

#### Art. 5

##### Abrogazioni

1. L'articolo 9 ed il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) sono abrogati.

#### Art. 6

##### Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente. Il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 3, comma 2 è assicurato sul bilancio di previsione 2023/2025 come segue:

- euro 585.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 a valere sugli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti";

- euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 a valere sugli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

## Relazione illustrativa

Il Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST) svolge un ruolo centrale nell'ambito delle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e costituisce un punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni in relazione alle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna.

Alla luce di ciò, in coerenza con quanto disposto dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), si ritiene opportuno dettare una specifica disciplina regionale finalizzata a riconoscere l'importanza del soccorso alpino e speleologico toscano riconducendo, parimenti, ad un unico testo normativo le disposizioni attualmente vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto contenuto nella legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

Con la presente proposta di legge, pertanto, vengono individuate le attività per le quali la Regione Toscana si avvale del SAST, viene prevista una specifica convenzione attraverso la quale definire nel dettaglio tali attività e vengono introdotte specifiche previsioni per l'utilizzo dei loghi.

Nel dettaglio l'articolo prevede i seguenti contenuti.

Con l'**articolo 1** si disciplina l'oggetto della proposta di legge riconoscendo, come anticipato, il ruolo del Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST), servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Con l'**articolo 2** si enucleano le attività per le quali la Regione Toscana si avvale del SAST, che riguardano:

- a) gli interventi di soccorso agli infortunati, ai pericolanti, ai soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria; di ricerca e di soccorso dei dispersi e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale;
- b) le attività di prevenzione degli incidenti in montagna, anche attraverso l'organizzazione di iniziative di formazione e informazione rivolte alla cittadinanza toscana e in particolare ai frequentatori della montagna;
- c) il concorso, quale struttura nazionale operativa della protezione civile, al soccorso della popolazione in caso di eventi calamitosi.

L'**articolo 3**, in riferimento alle attività di cui all'articolo 2, norma il contenuto della convenzione con il SAST, disponendo che attraverso quest'ultima vengano disciplinate: a) le modalità operative ed il raccordo per quanto concerne lo svolgimento del servizio di soccorso e di elisoccorso; b) la messa a disposizione di materiali, attrezzature tecnologiche, sistemi di comunicazione e personale da parte del SAST; c) l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di periodiche esercitazioni delle squadre di soccorso; d) l'organizzazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti escursionistici, alpinistici e speleologici; e) le modalità di remunerazione delle attività svolte.

Sempre con il medesimo articolo si prevede che la Regione, per lo svolgimento delle attività disciplinate nella convenzione, eroghi un contributo annuale in favore del SAST il quale, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a trasmettere alla Regione stessa la relazione degli interventi svolti.

**L'articolo 4**, inoltre, disciplina l'utilizzo dei loghi prevedendo: a) che il logo SAST debba essere apposto sugli elicotteri sanitari utilizzati nel servizio di soccorso; b) che il SAST sia tenuto ad apporre sui propri automezzi e sull'abbigliamento utilizzato dal proprio personale il logo del soccorso sanitario regionale.

Infine con **gli articoli 5 e 6** si dispone in merito alle abrogazioni e alla norma finanziaria. Per quanto concerne le prime vengono abrogati l'articolo 9 ed il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) in quanto ricompresi e aggiornati nell'ambito della nuova disciplina, mentre la norma finanziaria attesta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

### Proposta di legge d'iniziativa consiliare

**Oggetto:** Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.

**Soggetto proponente:** Primo firmatario: Mario Puppa – Gruppo consiliare Partito democratico.

**Copertura finanziaria:** Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Tipologia della proposta di legge:

Il Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST) svolge un ruolo centrale nell'ambito delle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e costituisce un punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni in relazione alle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna. Alla luce di ciò, in coerenza con quanto disposto dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), si ritiene opportuno dettare una disciplina regionale specifica finalizzata a riconoscere l'importanza del soccorso alpino e speleologico toscano riconducendo, parimenti, ad un unico testo normativo le disposizioni attualmente vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto contenuto nella legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

Con la presente proposta di legge, pertanto: vengono individuate le attività per le quali la Regione Toscana si avvale del SAST, viene prevista una specifica convenzione attraverso la quale definire nel dettaglio tali attività e vengono introdotte specifiche previsioni per l'utilizzo dei loghi.

#### LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

Nel caso di specie dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Operazione che consiste nella valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese, oppure delle minori entrate, derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni della legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, in modo da poter determinare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio (Corte Conti sez. Autonomie n.8/2021).

La legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) dispone, all'articolo 9, comma 1, che *“Al fine di garantire il soccorso delle persone infortunate o in stato di pericolo, sulla Rete Escursionistica della Toscana e comunque negli ambienti naturali, la Giunta regionale favorisce il coordinamento degli organismi a ciò preposti e stipula apposita convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST) servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI La suddetta convenzione regola, fra l'altro, la possibilità e le modalità di utilizzo delle strutture regionali esistenti sul territorio”*.

Al comma 2 del medesimo articolo viene inoltre previsto che *“per l'attuazione di quanto previsto dalla convenzione la Regione assegna un contributo annuo al SAST (...)”*.

Tale convenzione, riguardante da ultimo il triennio 2021-2024, è stata disposta con la deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1109 (Approvazione schema di convenzione fra la Regione Toscana ed il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano per il periodo 1/11/2024 – 31/12/2024), la quale, per quanto attiene alla relativa copertura finanziaria, ha previsto che si faccia fronte con i seguenti capitoli di bilancio:

#### Periodo 1/11/2021 – 31/12/2021

- per € 100.000 sul capitolo 24095 – PURO- fondo sanitario indistinto - del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021

#### Anno 2022

- per € 579.000 sul capitolo 24095 – PURO- fondo sanitario indistinto - del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022;

- per € 50.000 sul capitolo 53008 – PURO - del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022;

#### Anno 2023

- per € 585.000 sul capitolo 24095 – PURO- fondo sanitario indistinto - del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2023;

- per € 50.000 sul capitolo 53008 – PURO - del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2023;

#### Anno 2024

- per € 585.000 sul capitolo 24095 e per € 50.000 sul capitolo 53008, subordinatamente ai definitivi stanziamenti che saranno approvati dal Consiglio Regionale con le successive leggi di bilancio.

Alla luce di tale ricostruzione è possibile sostenere che la proposta di legge in oggetto non produce oneri aggiuntivi sul bilancio regionale in quanto la disciplina legislativa attuata dalla citata deliberazione di Giunta 1109/2021 viene abrogata e ricompresa - come dettagliato all'interno della relazione illustrativa - nel nuovo testo normativo che fa riferimento, per quanto attiene alla copertura finanziaria, ai medesimi stanziamenti soprariportati.

In particolare, agli oneri di cui all'articolo 3, comma 2, della Pdl (relativi al contributo annuale della Regione in favore del SAST), in riferimento al bilancio di previsione 2023/2025, si fa fronte con i seguenti stanziamenti già previsti a legislazione vigente:

- euro 585.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 a valere sugli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti";
- euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 a valere sugli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".

Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Si specifica che dalla legge in esame non derivano inoltre oneri organizzativi in quanto la relativa attuazione non comporta alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale.

## **I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA**

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE /AULA**

SI  (vedi allegato)

NO

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/ AULA**

TESTO	EMENDAMENTO:
ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO	

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRESIVA DEGLI EMENDAMENTI**

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				

<b>Totale</b>				
---------------	--	--	--	--

## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: il Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST) svolge un ruolo centrale nell'ambito delle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e costituisce un punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni in relazione alle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna. Alla luce di ciò, in coerenza con quanto disposto dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), si ritiene opportuno dettare una disciplina regionale specifica finalizzata a riconoscere l'importanza del soccorso alpino e speleologico toscano riconducendo, parimenti, ad un unico testo normativo le disposizioni attualmente vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto contenuto nella legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

Con la presente proposta di legge, pertanto: vengono individuate le attività per le quali la Regione Toscana si avvale del SAST, viene prevista una specifica convenzione attraverso la quale definire nel dettaglio tali attività e vengono introdotte specifiche previsioni per l'utilizzo dei loghi.

*(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)*

**I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO**

**1. RISORSE PUBBLICHE**

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi):

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a; si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

 SI NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

 FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.**

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

• 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);
- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;

- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei

requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

- 
- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

- indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

---

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
  - articolo 93
  - articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_
  - articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**
  - Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
  - Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo al servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ **Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.



Prot. n. 4365/2.6

Firenze, 05 APR 2023

- Al Presidente della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Commissione consiliare
  - Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
  - Alla Presidente della Commissione per le pari opportunità
- e p.c.
- Ai componenti della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Commissione consiliare
  - Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali
  - Alle componenti della Commissione per le pari opportunità
  - Al Presidente della Giunta regionale
  - Ai Presidenti dei Gruppi consiliari
  - Ai Consiglieri regionali
  - Al Segretario generale del Consiglio regionale
  - Alla Direzione generale della Giunta regionale
  - Al Settore Assistenza generale alle commissioni di controllo, per le politiche dell'unione europea, istituzionali, speciali e d'inchiesta. Analisi di fattibilità. Assistenza alla commissione pari opportunità, al CDAL e all'autorità regionale per la partecipazione

sede

Oggetto: **Proposta di legge n. 185**

**Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 42 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'assemblea legislativa regionale) si trasmette, alle seguenti commissioni consiliari, la proposta di legge di cui all'oggetto.

- **Commissione 3<sup>a</sup>** **per parere referente**
- **Commissione 2<sup>a</sup>** **per parere secondario**

Ai sensi dell'art. 68, comma 6, del regolamento interno n. 27/2015, la proposta è trasmessa al **Consiglio delle Autonomie locali per eventuali osservazioni.**

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del regolamento interno n. 27/2015, la proposta è trasmessa alla **Commissione per le pari opportunità per osservazioni.**

Con i migliori saluti,

D'ordine del Presidente  
(Per il Direttore)

Proponenti: Consigliere e Consiglieri Puppa, Niccolai, Benucci, Paris, Bugetti, Spadi, Ceccarelli, Sostegni, Pieroni, Rosignoli, Fratoni, De Robertis, Bugliani



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 12 Gennaio 2023

Prot. n. 08/2023

**Al Ministro dell'Interno**

**Prefetto Matteo PIANTEDOSI**

**Al Sottosegretario di Stato per l'Interno**

**On. Emanuele PRISCO**

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Prefetto Laura LEGA**

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Ing. Guido PARISI**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali**

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile  
Dott.ssa Renata CASTRUCCI**

**Oggetto: Organizzazione di volontariato "Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico".  
Segnalazione recenti criticità e Richiesta di intervento.**

È sicuramente cosa nota a tutti il verificarsi, sempre con maggior frequenza, di "prese di posizione" da parte dell'Organizzazione di volontariato "Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" (C.N.S.A.S.) rivendicando la titolarità ad essere l'unico o il principale soggetto deputato all'effettuazione o al coordinamento del/la soccorso/ricerca in ambiente impervio. Prese di posizione talvolta a discapito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) che potrebbero altresì generare confusione a potenziale danno anche del soccorso ai cittadini.

Preme a questa O.S. CONAPO, Sindacato autonomo Vigili del Fuoco, che in passato ha in più occasioni evidenziato le innumerevoli criticità emerse via via con il C.N.S.A.S., sottolineare alcuni recenti casi e sollecitare un tempestivo intervento da parte di codesti Ministero e Dipartimento a tutela dei Vigili del Fuoco e del soccorso pubblico ai cittadini.

In relazione ad un **recente (11.11.2022) intervento a San Vito Lo Capo (TP), Falesia di Salinella**, per soccorso a persona infortunatasi durante un'arrampicata su una falesia, alla base della quale già era stata portata, da quanto ci risulta dal proprio compagno di uscita, il Presidente del Servizio reg.le Sicilia del C.N.S.A.S. rivolgeva una incomprensibile critica (Nota C.N.S.A.S.- Servizio reg.le Sicilia del 15.11.2022, **doc.1**) a vari Corpi dello Stato e, in special modo, al nostro Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

A detta del Presidente del C.N.S.A.S. Siciliano, nell'evento in questione in cui si sarebbe assistito addirittura ad un "improvvido" intervento da parte dei Vigili del Fuoco, non sarebbe stata rispettata la asserita esclusività del C.N.S.A.S. quale referente unico per gli interventi sanitari e per gli interventi, secondo una definizione "artistica", "a potenziale rischio evolutivo sanitario" in montagna, in ambiente impervio ed in grotta.

Una pretesa probabilmente frutto della capziosa interpretazione del quadro normativo che regola l'attività di Soccorso Pubblico che abitualmente viene avanzata dal C.N.S.A.S., nel

vano tentativo di forzare l'interpretazione della legge asserendo di essere titolari di una inesistente esclusività del soccorso in ambiente impervio. Una Organizzazione di volontariato che, con toni molto discutibili come nella missiva di cui sopra (doc.1), sembra sempre più indirizzata ad opporsi a chi, Amministrazioni dello Stato incluse, si frappone al raggiungimento dell'esclusività del soccorso in ambiente impervio.

Si tratta certamente di un comportamento decisamente distonico rispetto a quello che si immagina possa essere tenuto da chi svolge un servizio di pubblica utilità e dunque concorre, insieme a diverse Amministrazioni dello Stato e delle Regioni, allo svolgimento di servizi che ineriscono la sicurezza ed il soccorso per i cittadini.

Non si ritiene utile dilungarsi in questa occasione sul come realmente si siano verificati i fatti riguardo l'intervento in discorso in quanto, questa O.S. CONAPO è certa che il Comando VV.F. e la Direzione reg.le VV.F. coinvolti, se interpellati, sapranno ampiamente relazionare in merito.

**Preme invece a questa O.S. CONAPO analizzare le ragioni assunte a fondamento dal C.N.S.A.S., anche questa volta, della avanzata pretesa dell'esclusività in capo a sé del soccorso in ambiente impervio.**

Sul punto, **il quadro normativo vigente è molto chiaro.**

Nonostante ciò e nonostante i vari interventi legislativi e le varie sentenze ad opera degli organi giudiziari sull'argomento, spesso, molto spesso purtroppo, si assiste ad Amministrazioni dello Stato che palesano una certa incertezza interpretativa che talvolta porta persino a far confusione sulle competenze in merito a Soccorso pubblico, Soccorso sanitario e Protezione civile, tutti normati da corpus legislativi differenti. Incertezza e confusione che talvolta sembra palesarsi pure fra chi, nello stesso Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dovrebbe avere le idee ben chiare.

È noto a tutti che il **Soccorso pubblico è materia di esclusiva competenza dello Stato, che assolve a questo compito attraverso il Ministero dell'Interno, del quale il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è il braccio operativo.**

Nel pieno rispetto di quanto sancito all'art. 117 della nostra Costituzione, il D.Lgs. n. 97/2017 (attuativo dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge n. 124/2015 – c.d. Legge Madia in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche), recante modifiche al D.Lgs. n. 139/2006 (quest'ultimo concernente le funzioni ed i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) ha sancito, rafforzandole, le competenze del C.N.VV.F.

Come evidenziato, in sede consultiva, dal Consiglio di Stato nel Parere n. 918/2017 – *«la disposizione di cui all'articolo 24 (D.Lgs. n. 139/2006 riformato) costituisce una delle direttrici fondanti dell'intervento normativo, mediante il quale si è voluta dettare una **disciplina unica del soccorso pubblico**, mantenendo il necessario coordinamento con le strutture della Protezione Civile e rimettendo ad appositi accordi la disciplina delle attività di soccorso pubblico integrato».*

Secondo questo angolo di visuale, avendo espressamente specificato (al comma 1) che spetta al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, *«in relazione alla diversa intensità degli eventi, la **direzione e il coordinamento** degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione»*, il riformulato art. 24 del decreto (la cui rubrica "Interventi di soccorso pubblico" è rimasta invece immutata) garantisce il necessario coordinamento con il sistema di protezione civile e/o con gli altri soggetti deputati per legge a funzioni specifiche di soccorso (ad esempio, la Guardia costiera per il soccorso in mare, di cui al comma 3; il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, per il soccorso in contesti impervi e connotati da particolare difficoltà operativa, di cui al comma 10).

Più specificamente, come precisato nella relazione illustrativa al testo di legge giunto in Consiglio dei ministri, *«in armonia con le disposizioni contenute nella legge n. 1570 del 1941 e da ultimo nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1636 del 2 maggio 2006, recante indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze, **il comma 1 viene integrato con la precisazione che il Corpo nazionale svolge un necessario ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi. Si tratta di situazioni che richiedono la presenza di una molteplicità di operatori appartenenti ad enti diversi, la cui attività***

**va indirizzata in maniera coordinata sul luogo dell'evento fin dai primi momenti dell'intervento. La norma, pertanto, consente di individuare, immediatamente e con chiarezza, il Corpo dello Stato cui fa capo la responsabilità della direzione tecnica del soccorso».**

Il successivo comma 2, lett. b), descrive analiticamente la tipologia di interventi (ascrivibili nel novero del "soccorso pubblico") ad alto tasso di specializzazione svolti dal Corpo nazionale, individuandoli nell'**attività di «ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei», in ambito terrestre**. Tale previsione va letta in combinato disposto con il comma 10 del riformulato art. 24 del D.Lgs. n. 139/2006; entrambe queste disposizioni fanno salve le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (disciplinate dalla Legge n. 74/2001 e dall'art. 80, comma 39, della Legge n. 289/2002), nonché le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di soccorso sanitario.

Bisogna ricordare che, diversamente da quanto proclamato dall'Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S., le anzidette competenze del Soccorso alpino **non sono affatto "esclusive"!** Invero, il sopra ricordato art. 80, comma 39, della Legge n. 289/2002, ha stabilito che soltanto **«di norma»** il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi è attribuito al C.N.S.A.S.; quindi, nessuna riserva esclusiva di competenze.

Ma vi è di più! Lo stesso art. 1, comma 2, della Legge. n. 74/2001, fa salve **«nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale [...] le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni»** (e quindi dal C.N.VV.F.), residuando in capo al C.N.S.A.S. soltanto una funzione di coordinamento **«nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni»** (**attenzione! "organizzazioni" che è cosa ovviamente ben diversa dalle Amministrazioni o Corpi dello Stato**).

Tale impianto normativo (tutt'ora in vigore) si amalgama perfettamente con la novella del D.Lgs. n. 139/2006, che, se da un lato, si ribadisce, assicura e conferma le funzioni spettanti ai volontari del Soccorso alpino; dall'altro lato, elimina risolutivamente qualunque restante dubbio circa il ruolo, le funzioni e le responsabilità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco negli **interventi di soccorso pubblico integrato**.

Sul punto, una ulteriore conferma la si evince proprio dalla lettura della relazione illustrativa (allegata al testo di legge), allorché – riguardo al nuovo art. 4 ed alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune – si osserva che **«sempre al fine di favorire lo sviluppo di attività di interesse comune con le regioni e gli enti locali, nell'ottica di una rinnovata condivisione degli obiettivi di sicurezza delle comunità e della promozione del volontariato, viene specificato che con l'istituzione di tali distaccamenti e il contributo degli enti territoriali si può favorire anche la costituzione di servizi alla collettività di soccorso pubblico integrato. Un esempio concreto in tal senso è configurato nello stesso decreto legislativo n. 139/2006, laddove all'articolo 24, comma 10, si prevede la possibilità che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, possa realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome, utilizzando la propria componente aerea. In alcune regioni, infatti, sono state unite, attraverso l'utilizzo degli elicotteri e del personale del Corpo nazionale e del personale del servizio 118, le reciproche competenze in materia di soccorso tecnico e di soccorso sanitario, per offrire al cittadino un servizio più efficiente a salvaguardia della vita e dell'incolumità delle persone. La collaborazione tra Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Servizio Sanitario regionale, consente, infatti, l'IMMEDIATA E SIMULTANEA attivazione di strutture rispettivamente deputate al servizio di soccorso pubblico e al servizio di soccorso sanitario, mediante la loro compenetrazione operativa, realizzata attraverso equipaggi misti e specifici accordi operativi. In alcune regioni l'orografia del territorio è tale che il servizio di soccorso integrato costituisce la risposta ottimale da parte della Pubblica Amministrazione in caso di incidente. Esso consente di far giungere rapidamente e**

*contemporaneamente sul luogo dell'evento sia la componente sanitaria che quella tecnica, in possesso delle risorse più idonee per affrontare le varie problematiche che possono presentarsi. Quella del soccorso pubblico integrato costituisce, quindi, un'esperienza operativa già maturata in termini positivi, che si vuole riproporre pure in altri contesti, dove le peculiari esigenze locali richiedano soluzioni nuove anche in termini organizzativi».*

In definitiva, il **D.Lgs. n. 139/2006** rafforza le funzioni (soprattutto di direzione e coordinamento), le **competenze e le responsabilità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e NON assegna nessuna "esclusività" alla Organizzazione di Volontariato C.N.S.A.S.**

Appare dunque chiaro che **in Italia il soccorso in genere è assicurato dallo Stato.**

Lo Stato che "interviene" attraverso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per gli aspetti di emergenza e urgenza tecnica, le Regioni per l'emergenza e urgenza sanitaria e la Guardia Costiera per il soccorso in mare.

A queste attività possono contribuire, a vario titolo, altre Istituzioni, come le Forze di Polizia e le Forze Armate, oppure le organizzazioni di volontariato, come per esempio il C.N.S.A.S.

Per completezza, si evidenzia che il quadro normativo non muta nemmeno in relazione all'attuale testo della Legge del 21 marzo 2001, n. 74 che, all'art. 2, comma 2, recita: «*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (...) individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo*».

Come risulta evidente, se l'interpretazione data dal C.N.S.A.S. a questa norma fosse corretta, allora ci troveremmo di fronte ad un gigantesco conflitto con l'intero Corpus di leggi che regolamentano l'attività di Soccorso pubblico e di Soccorso sanitario.

In realtà, la norma di cui sopra appare più il frutto di un tentativo del C.N.S.A.S. di ottenere per legge la tanto decantata "esclusività" e del conseguente intervento degli organi legislativi e tecnici del Parlamento a tutela delle prerogative istituzionali delle Amministrazioni dello Stato

Infatti, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, per legge anche il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco può collaborare con le Regioni ed i rispettivi Servizi Sanitari, peraltro in ambiti ben più ampi di quelli che riguardano il Soccorso alpino.

Appare evidente quindi che tutto al più si possa parlare di "esclusività" solo per il Soccorso sanitario inteso come l'insieme degli atti medici ed infermieristici posti in essere durante un intervento; ma certamente è esclusa la parte tecnica del soccorso che, al pari di quello sanitario, ha specifiche norme che lo regolamentano.

Nella consapevolezza della complessità dell'argomento, **questa O.S. CONAPO ritiene altresì doveroso porre un breve cenno ad alcune ulteriori e ricorrenti problematiche correlate.**

A dispetto della chiarezza del quadro normativo che regola l'attività di Soccorso pubblico ed in relazione alla già citata confusione interpretativa che a volte caratterizza l'operato di soggetti a vario titolo in esso implicati, si segnala che molte Regioni emanano provvedimenti legislativi mirati a regolamentare l'attività di Soccorso pubblico; provvedimenti che sovente riguardano proprio il ruolo del C.N.S.A.S.

Si è assistito purtroppo in passato alla pubblicazione di Leggi regionali che conferiscono all'Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. poteri di direzione e coordinamento degli interventi di Soccorso pubblico indipendentemente dalla presenza di altri soggetti, amministrazioni dello Stato **comprese.**

Un primo esempio riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia.

L'art. 1 della Legge regionale FVG del 16 giugno 2017 n. 24 prevede che: «1. *La presente legge detta norme per il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia (CNSAS FVG).* 2. *La Regione Friuli Venezia Giulia, per gli interventi di soccorso sanitario **e non sanitario** in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale si avvale stabilmente del CNSAS FVG quale associazione di promozione sociale di cui all' articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di*

promozione sociale), ferme restando le peculiari competenze dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di soccorso, e ne riconosce in detti ambiti: **a) la funzione di coordinamento operativo negli interventi di soccorso; b) il ruolo di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario; c) il ruolo di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile nei casi di emergenze o calamità.**»

Appare evidente come **il comma 2 lett. a) rappresenti una palese invasione delle competenze esclusive dello Stato** da parte della Regione FVG. Una vera e propria elusione dell'art. 117 della Carta Costituzionale e di tutto il Corpus normativo nazionale da esso discendente. Anche **il comma 2 lett. b)** che inteso letteralmente riguarderebbe esclusivamente il soccorso sanitario, in realtà viene richiamato continuamente dal C.N.S.A.S. per reclamare il potere di direzione e coordinamento delle operazioni tecniche di soccorso quasi ci fosse nella norma un "sottinteso" relativo alla fase tecnica delle operazioni di soccorso.

Altro triste esempio riguarda la Regione Piemonte.

All'art. 2 della Legge regionale Piemonte del 28 luglio 2021, n. 20, è previsto che: «**1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 74/2001, si avvale del SASP – CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, ricerca, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASP-CNSAS opera all'interno del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale. Il coordinamento globale delle operazioni di soccorso resta in capo alle centrali di competenza del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale; le operazioni tecniche sullo scenario incidentale sono gestite dal SASP - CNSAS, in stretto coordinamento con il sistema di emergenza regionale.**».

Anche questa previsione normativa costituisce una palese invasione delle competenze esclusive dello Stato. Infatti, come si evince dal disposto evidenziato in grassetto, la Regione Piemonte conferisce al C.N.S.A.S. poteri di coordinamento della fase tecnica delle operazioni di soccorso annettendo, arbitrariamente e senza averne alcun titolo, all'ambito del soccorso sanitario anche quello tecnico.

Si rileva inoltre come tale norma, al pari delle similari di altre Regioni, non tiene conto della necessità di tutelare la sicurezza del personale che interviene da tutti i rischi tecnici potenzialmente presenti e non solo da quelli relativi all'ambiente naturale nel quale si muovono, rischi per i quali gli operatori del C.N.S.A.S. non hanno alcuna competenza.

**Rispetto a tutto ciò, ad oggi, lo Stato incredibilmente non ci risulta sia mai intervenuto.**

Così, mentre in seno alla Corte Costituzionale si possono trovare impugnazioni di norme regionali che, ad esempio, legiferano sulla manutenzione di sentieri di montagna di un parco nazionale, nessun Governo **inspiegabilmente** ci risulta mai abbia promosso questioni di legittimità costituzionale avverso leggi regionali che prevedono, illegittimamente, una qualche "supremazia" dell'Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. su chiunque, Amministrazioni dello Stato comprese.

È evidente che tale modus operandi da parte dello Stato altro non fa che ingenerare sempre di più incomprensioni e confusione.

Purtroppo però, **non solo le Regioni escono dalle proprie competenze.**

Infatti si assiste pure a casi dove gli Enti Parco invadono le competenze Statali in convenzioni e Protocolli di intesa con Servizio sanitario ed Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S.

Un primo esempio, la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, in provincia di Trapani.

Tale Ente ha promosso un Protocollo intestato alla stessa, al Servizio 118 ed all'Organizzazione di Volontariato C.N.S.A.S. Sicilia (**doc.2**), per regolamentare il Soccorso sanitario nel territorio amministrato. Il documento si basa sull'ingannevole sottinteso contenuto nella Legge n. 74/2001 con il quale si tenta di far passare per sanitaria la fase tecnica delle operazioni di soccorso, del quale si è accennato poco sopra.

Un mero Protocollo, addirittura firmato anche dalla Capitaneria di Porto, dalla Prefettura di Trapani e, incredibilmente, **dal locale Comando dei Vigili del Fuoco**, nel quale, al **punto E**, si

prevede che: **“L’attivazione del Corpo dei Vigili del Fuoco sarà prevista, da parte del 118, nei casi in cui gli altri Enti e Strutture preposte ai soccorsi sanitari nelle aree della Riserva, ne condividano la necessità.”** In altre parole, è come se “si facesse finta di non sapere” che la fase tecnica del soccorso è cosa assai diversa da quella sanitaria ed è sottoposta a differente e specifica legislazione per escludere in modo sostanziale il C.N.VV.F. (dunque il Ministero dell’Interno e dunque lo Stato) dalle attività che tutte le norme, dalla Costituzione a scendere, affidano in via esclusiva proprio ai Vigili del Fuoco stessi.

**La cosa strabiliante e nel contempo triste è che sia la Prefettura sia il Comando dei Vigili del Fuoco locali sembra proprio abbiano aderito al protocollo “senza battere ciglio”!**

Un secondo esempio, riguarda il Parco nazionale del Vesuvio.

Nel 2015, l’Ente medesimo stipulava una convenzione (**doc.3**) con l’Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. nella quale, all’art. 1, si prevede che **«L’Ente Parco ed il CNSAS, si impegnano a realizzare la più ampia collaborazione nelle fasi dell’emergenza e del soccorso, tramite il concorso dei tecnici del CNSAS e dei relativi mezzi e dotazioni. Tale concorso si svolgerà prevalentemente nel campo delle emergenze e del soccorso legate a quanto disposto dalla Legge n. 74/81 e Legge n. 289/02 negli ambienti ostili ed impervi del territorio del Parco e nel campo di applicazione della Legge 225/92, oltre che nel settore dell’informazione e della prevenzione. A tal fine l’Ente Parco riconosce e rafforza ulteriormente sul suo territorio il ruolo di soggetto di riferimento per l’attuazione della ricerca e soccorso in ambiente impervio, come da normativa vigente».**

In questa convenzione addirittura, **l’Ente Parco decide di occuparsi di Soccorso Pubblico e anche di Protezione Civile, ovviamente senza averne alcuna competenza giuridica**, su quello che definisce **il suo territorio**; inoltre, prevede che le richieste di soccorso debbano giungere attraverso la sala operativa unificata della Protezione Civile (che non ha alcuna competenza nell’attività di Soccorso Pubblico al di fuori degli eventi che ricadono nella normativa di protezione civile), il 118 o il C.N.S.A.S., saltando a piè pari tutta la normativa che regola il Soccorso Pubblico!

Tutto ciò nell’assoluta immobilità delle Amministrazioni dello Stato che sarebbero state competenti nella materia in predicato.

Adirittura poi, nella convenzione, vengono anche stabiliti precisi criteri per la definizione di cosa si debba intendere per “interventi di soccorso” e per “ambienti ostili ed impervi”, nonché la facoltà per il C.N.S.A.S. di richiedere, la dove lo ritenga necessario, l’intervento di altre strutture emergenziali. In parole diverse, siamo di fronte all’idea che il territorio del quale si parla sia un “piccolo regno” nel quale le norme dello Stato italiano non valgono e vengono sostituite da altre norme, più funzionali al perseguimento degli obiettivi dei soggetti che le generano.

**Il tutto, è il caso di ribadirlo, nell’immobilità più assoluta delle Amministrazioni dello Stato competenti!**

Le attività su descritte quali esempi di una ben più ampia situazione esistente, sia quelle legislative regionali sia quelle convenzionali dei diversi Enti di gestione dei parchi, costituiscono di fatto la **creazione di sistemi di soccorso paralleli a quello Statale.**

Sistemi con ogni probabilità basati su un’interpretazione delle norme capziosa ed “asservita ai propri interessi”.

Si noti peraltro che in tutti i casi in cui, sulla base delle norme regionali e degli accordi su esposti, per una richiesta di soccorso si attiva un soggetto diverso da quelli istituzionalmente competenti, mentre questi ultimi sono comunque pienamente operativi 24 ore su 24, vengono impiegate risorse pubbliche che potrebbero essere risparmiate. Inoltre, contemporaneamente, l’ottimizzazione della gestione dei soggetti pubblici deputati all’attività di soccorso perde efficacia per il loro mancato impiego.

Da ultimo, **questa O.S. CONAPO ha desiderio di porre all’attenzione di chi legge il fatto che i Protocolli d’intesa di cui sopra vengono spesso stipulati dall’Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. anche con quasi tutte le Amministrazioni Statali.**

In linea di massima nulla di negativo, ovviamente, a qualsiasi convenzione che possa portare ad un più efficiente impiego di strutture pubbliche, coinvolgendo associazioni di volontariato che posseggono e sanno esprimere competenze di alto livello, quale certamente è il C.N.S.A.S.

Il punto è che a volte questi protocolli rischiano di invadere, nei fatti, le competenze di Soccorso Pubblico del Ministero dell'Interno – Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ora, l'art. 16, comma 3, della Legge dell'1 aprile 1981, prevede che le Forze di Polizia *“possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”* e così anche possono essere utilizzate le Forze armate, in virtù delle specifiche norme che ne regolamentano l'impiego.

È palese però che quel *“possono essere utilizzate”* viene a volte non correttamente interpretato.

Accade così, e non di rado, che sia le Forze di Polizia che sia le Forze armate, si attivino autonomamente in base a richieste di intervento che giungono dallo stesso C.N.S.A.S., quando invece dovrebbero allertare tempestivamente il C.N.VV.F., rischiando di generare sovrapposizioni operative e spreco di risorse, e finendo per porsi al di fuori delle norme di gestione operativa dell'apparato di Soccorso Pubblico ordinario nelle quali si sancisce che la competenza della direzione e coordinamento dell'intervento sono del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Anche in questo caso si assiste al mancato impiego di strutture per legge deputate all'attività di Soccorso Pubblico ed all'attivazione invece di soggetti che avrebbero il compito di intervenire se richiesti in caso di necessità, da chi ne ha la competenza, e non certamente da una organizzazione di volontariato che, per quanto meritoria possa essere, non ha funzioni di attivazione dell'apparato di Soccorso tecnico dello Stato.

**Duole dirlo ma si tratta anche in questo caso di una sorta “sistema parallelo di soccorso” realizzato, questa volta, nell'ambito dello stesso apparato statale!**

**Per concludere, la presente nota costituisce un'illustrazione parziale ed iniziale di una problematica importante che oramai da diversi decenni affligge il buon funzionamento dell'apparato di Soccorso pubblico.**

Si tratta di una situazione che per vari motivi, alcuni certamente afferenti a precise responsabilità politiche, non ha ancora trovato soluzione.

Questa O.S. CONAPO crede di non sbagliare se descrive quello che può essere definito uno scontro in atto come “l'alterco” fra chi cerca di ottenere forzando la legge qualcosa che non gli compete e chi, servendo lo Stato come si serve una fede, da Amministrazione dello Stato quale è, si batte senza tregua per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini.

Per quanto sopra, questa **O.S. CONAPO chiede a quanti in indirizzo un fattivo e concreto interessamento alla questione oltre ad un tempestivo intervento risolutivo che provveda a riportare nell'ambito di propria competenza l'attività legislativa delle Regioni**, anche modificando le norme esistenti che risultino difformi al dettato costituzionale e rispetto alla normativa nazionale vigente, **oltreché l'attività degli Enti parco e di ogni altro Ente, Organizzazione o Amministrazione dello Stato.**

Inoltre, si chiede a codesto Ministero dell'Interno di intervenire fornendo specifiche e chiare indicazioni a tutte le Regioni ed a tutti i soggetti afferenti alle attività di Soccorso Pubblico, sulla funzione di direzione e coordinamento dell'attività di Soccorso Pubblico, chiarendo in particolare la differenza esistente fra Fase Tecnica e Fase Sanitaria delle operazioni di soccorso e rimarcando quanto previsto dalla legge in ordine alla funzione di direzione e coordinamento, anche rispetto alla partecipazione alle attività di soccorso di altre Amministrazioni dello Stato (FF.PP. e FF.AA.).

A questo proposito, si auspica e si chiede l'attivazione immediata su tutto il territorio nazionale di iniziative atte a favorire l'interazione operativa fra il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed i Servizi Sanitari Regionali 118, con l'obiettivo di giungere ad una condizione di interoperatività stabile, nella quale la fase tecnica e quella sanitaria del soccorso possano

integrarsi ed interagire nel modo più efficiente, ad esclusivo vantaggio dei cittadini in ogni situazione emergenziale.

La presente vale come formale richiesta d'incontro con le SS.LL. per discutere della delicata problematica rappresentata


In attesa di gentile riscontro si ringrazia anticipatamente e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**Documenti allegati:**

- 1) Nota C.N.S.A.S. Servizio reg.le Sicilia del 15.11.2022;
- 2) Protocollo di Intesa la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro;
- 3) Convenzione Ente Parco nazionale del Vesuvio – C.N.S.A.S..

IL SEGRETARIO GENERALE  
CONAPO Sindacato autonomo VV.F.

Marco PIERGALLINI



## ALLEGATO 7

CRONACA

# Soccorsi in montagna, in tanti non pagano: "Un buco da 400 mila euro". In Veneto pronto l'incarico per una società di riscossione, Zanoni: "Serve urgentemente una soluzione"

*I dati contenuti nella risposta della Giunta all'interrogazione del consigliere regionale che spiega: "Per quanto riguarda gli italiani viene annunciato che verrà indetta una gara per incaricare una società di riscossione. Relativamente alle insolvenze degli stranieri la sensazione è che si alzi bandiera bianca"*

SOSTIENICI CON UNA DONAZIONE,  
IL DOLOMITI LO FACCIAMO INSIEME.



Di G.Fin - 07 giugno 2023 - 11:13

Condividi

**VERONA.** Oltre 400 mila euro di fatture non pagate per interventi di soccorso portati a termine nelle montagne venete. Chi viene soccorso poi non paga. **Il dato è stato messo nero su bianco nella risposta di Giunta ad una interrogazione fatta dal consigliere regionale del Veneto, Andrea Zanoni.**

“Sono i mancati introiti registrati nel triennio 2020-2022, derivanti dal pagamento degli interventi di soccorso nelle montagne venete da parte di chi viene salvato. Un buco – spiega **Zanoni** - pari al **30% del fatturato totale e che vede insolventi tanto i cittadini italiani** (per oltre 141 mila euro) **quanto quelli esteri** (per quasi 263 mila euro). Un problema che **va urgentemente risolto**”.

Si tratta di interventi del Soccorso Alpino e Speleologico che, quando il trasportato risulta illeso, sono a carico totale dell'utente. **Le cause che determinano l'esigenza di soccorso sono dovute a cadute (36,2%), perdita di orientamento (28%) o malori (11,5%).** Mentre, per quanto riguarda le attività in cui erano impegnate **le persone soccorse**, balza in testa **l'escursionismo (50%)**, seguito da alpinismo, sci **in lista ferrate e mountain bike**, voci comprese tutte tra l'8 e il 6%.

Non è la prima volta che parliamo dei mancati pagamenti per quanto riguarda i servizi considerati (non urgenti) del soccorso alpino. Lo scorso anno era stato fatto sapere che **dal 2020 erano state emesse dell'Ulss 1 Dolomiti ben 769 fatture per un totale di oltre 1 milione di euro (1.241.118,04 euro).** **Una cifra che non era ancora stata saldata**

**completamente, visto che solo nel 2022 risultava che non avessero pagato il 55% degli escursionisti italiani e il 37% dei turisti stranieri** ([QUI L'ARTICOLO](#)).

L'esponente del Pd sottolinea quindi che "dalla risposta della Giunta emerge una sostanziale impossibilità di procedere al recupero dei crediti. Per quanto riguarda gli italiani viene annunciato che verrà **indetta una gara per incaricare una società di riscossione**. Cosa che lascia perplessi perché era lecito attendersi fosse già stata fatta. Relativamente alle insolvenze degli stranieri (per il 30% provenienti dalla Germania. **Altri Stati di provenienza sono, compresi in un range tra il 5 e il 10%, Polonia, Francia, Regno Unito, USA, Belgio, Austria, Repubblica Ceca, Paesi Bassi**) la sensazione è che si alzi bandiera bianca. Infatti viene spiegato che per il recupero mancato anche dopo sollecito verrà valutato il costo delle procedure da attivare. Come a dire che non conviene".

In conclusione Zanoni ritiene "necessario rivedere i meccanismi di pagamento. Questo prevedendo in primis di imporre un versamento immediato, **almeno parziale rispetto al totale ma comunque sostanzioso**. In questo modo si riuscirebbe a limitare i danni e a sconfiggere questa forma di evasione".